

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1537 del 24/03/2023
Oggetto	Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con un terrapieno addossato all'argine destro del Po di Volano, un manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del medesimo corso d'acqua e un'area di pertinenza all'attività produttiva, in località Parasacco, comune di Ferrara (FE) Proc. Cod. FE08T0174 Richiedente: Beyfin s.p.a.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1592 del 24/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventiquattro MARZO 2023 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con un terrapieno addossato all'argine destro del Po di Volano, un manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del medesimo corso d'acqua e un'area di pertinenza all'attività produttiva, in località Parasacco, comune di Ferrara (FE)

Proc. Cod. FE08T0174

Richiedente: Beyfin s.p.a.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall'Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e n.77/2022– di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, ad oggetto: "Direzione Generale. Revisione e rinnovo, dal 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni sulle funzioni del demanio idrico";
- la Determinazione Dirigenziale n. 987 del 17.12.2022 è stato approvato l'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, che recepisce in particolare la nuova organizzazione relativa al Demanio;
- la D.D.G. 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.sa Gabriella Dugoni;

RICHIAMATA la determinazione n. 16249 del 18/12/2008, ad oggetto: *"Concessione per occupazione di area del demanio idrico con rampa carrabile, manufatto di scarico acque depurate e occupazioni varie con manufatti, in dx idraulica del Po di Volano, in località Parasacco - comune di Ferrara - Prat. FE08T0174"* con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 (dodici) anni alla Società Beyfin s.p.a. C.F. 03876950480, con sede legale in loc. Campi Bisenzio, Comune di Firenze, in via Vingone 94, rappresentata dal sig. Nicolai Luciano, l'occupazione di un'area del demanio idrico per mantenere

un terrapieno/rampa addossato all'argine destro del Po di Volano, un manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del medesimo corso d'acqua e un'area di pertinenza all'attività produttiva, in località Parasacco del comune di Ferrara, in destra idraulica del Po di Volano, individuata al foglio 275 del Comune di Ferrara (FE):

- la rampa occupa parte del mapp. 146/strada arginale (demanio idrico), il manufatto di scarico occupa parte del mapp. 1 (demanio idrico) e l'area occupata anche in parte con manufatti commerciali interessa il mapp. 146 (demanio idrico);

PRESO ATTO:

- in data 30/04/2020, il Barucci Alberto, C.F. BRCLRT69L14D612S, in qualità di legale rappresentante della ditta Beyfin s.p.a. P.IVA 03876950480, con sede legale in via Vingone 94 a Campi bisenzio (Fi) frazione Sant'Angelo a Lecore e stabilimento produttivo sito in via Pomposa n. 537, loc. Parasacco comune di Ferrara (FE), ha presentato istanza di rinnovo, senza modifiche, della concessione FE08T0174, registrata al PG/2020/064062 del 30/04/2020;
- dell'Atto n. 342 del 26 gennaio 2015, adottato dalla Provincia e rilasciato dal SUAP alla ditta "Beyfin", poi volturato con atto ARPAE n. DET-AMB-2018-5505 del 25 ottobre 2018 alla ditta "Grandi Dario";

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 214 del 26/06/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Determina Dirigenziale n. 3378 del 04/11/2020 - disciplinare tecnico conservato in atti al prot. PG/2020/161553 del

09/11/2020) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area si ritiene compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 016249/2008, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2022;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2023 in € 1.127,86 per l'occupazione delle aree demaniali concesionate;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 016249/2008 in € 957,18 e versato dalla ditta Beyfin s.p.a. in data 27/11/2008;

ACCERTATO che il/la richiedente ha versato:

- in data 21/04/2020 tramite bonifico l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 30/03/2022 tramite PagoPA € 1.127,86 a titolo di canone 2023;
- in data 24/01/2023 tramite PagoPA € 170,68 a titolo di integrazione deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Barucci Alberto, C.F. BRCLRT69L14D612S, in qualità di legale rappresentante della ditta Beyfin s.p.a. P.IVA 03876950480, con sede legale in via Vingone 94 a Campi Bisenzio (Fi) frazione Sant'Angelo a Lecore e stabilimento produttivo sito in via Pomposa n. 537, loc. Parasacco comune di Ferrara (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico con manufatti ad uso

commerciale (per distributore di carburanti), in destra idraulica del Po di Volano (via del Mare- S.P. 15), in località Parasacco in comune di Ferrara, rispettivamente mediante:

- a) una rampa carrabile (terrapieno) addossata all'argine destro del Po di Volano che occupa parte del mapp. 146/strada arginale (demanio idrico) del Foglio 275 del comune di Ferrara;
- b) un manufatto di scarico acque depurate \varnothing 150 mm, ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua che occupa parte del mappale 1 del foglio 275 del Comune medesimo;
- c) area di pertinenza all'attività commerciale produttiva di ca m² 2.000,00 che occupa parte del mappale 146 del foglio 275 del Comune medesimo;
- d) manufatti necessari per l'attività commerciale per una superficie di ca m² 190,00 che occupa parte del mappale 146 del foglio 275 del Comune medesimo;

2. le aree sono localizzate come sopra indicato in località Parasacco in comune di Ferrara - codice pratica FE08T0174;

3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/03/2023 (PG/2023/51280 del 22/03/2023);

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 1.127,86 euro versato in data 25/01/2023 tramite PagoPA;

6. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale totale in 1.127,86 euro;

7. in data 21/04/2020 tramite bonifico l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;

8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131 presso l'Agenzia delle Entrate, **trasmettendo** copia della relativa ricevuta di registrazione e pagamento a questo SAC entro il medesimo termine;
11. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
13. che, dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
14. di trasmettere copia del presente atto via PEC alla Ditta concessionaria ai sensi delle vigenti normative.

la Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Geol. Gabriella Dugoni

firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla ditta Beyfin s.p.a. con sede legale Campi Bisenzio (FI) frazione Sant'Angelo a Lecore via Vingone, n. 94 C.F. e P.I.: 03876950480 nella persona del procuratore speciale Geom. Barucci Alberto, nato a Firenze il 14/07/1969 C.F.: BRCLRT69L14D612G (cod. pratica FE08T0174).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con un terrapieno addossato all'argine destro del Po di Volano (via del Mare - S.P. 15), un manufatto di scarico acque depurate in sponda destra del medesimo corso d'acqua e un'area di pertinenze all'attività produttiva, in località Parasacco in comune di Ferrara, individuata al foglio 275, mappali demaniali 146/strada arginale (demanio idrico) per il terrapieno/rampa, mappale demaniale 146 per l'area e i manufatti ad uso commerciale e mappale demaniale 1 per il manufatto di scarico, tutti al foglio 275 del Comune di Ferrara (FE) come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 1.127,86 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si

rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 1.127,86 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.
3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea

documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della eventuale restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente potrà eventualmente procedere al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

3. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
4. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
5. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 6. - titolare della concessione;
 7. - numero identificativo della concessione FE08T0174;
 8. - scadenza della concessione.
9. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
10. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione

dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

11. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
12. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
13. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico, nota del 09/11/2020 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, registrato al PG/2020/161553 di pari data contenuto nella determinazione n. 3378 del 04/11/20:

di rilasciare il presente nulla osta ai soli fini idraulici e della navigazione, per l'utilizzo di area del demanio idrico con manufatti ad uso commerciale (distributore di carburanti), una rampa carrabile (terrapieno) di accesso all'area, addossata all'argine destro del Po di Volano (via del Mare S.P. 15) e un manufatto di scarico acque depurate, ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua, in

località Parasacco in Comune di Ferrara;

1. l'area del demanio idrico richiesta in concessione è così articolata:

- a) una rampa carrabile (terrapieno) addossata all'argine destro del Po di Volano;
- b) un manufatto di scarico acque depurate $\varnothing 150$, ubicato in sponda destra del medesimo corso d'acqua;
- c) area di pertinenza dell'attività commerciale di ca m^2 2.000,00;
- d) manufatti necessari per l'attività commerciale per una superficie di circa m^2 190,00.

2. L'area occupata con i manufatti e il terrapieno è catastalmente ubicata alla part. 146 (demanio idrico) del fg. 275 del Comune di Ferrara; il manufatto di scarico occupa parte della part. 1 (demanio idrico) del medesimo foglio catastale.

3. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale stradale.

4. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque, pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.

5. La Soc. Richiedente è tenuta alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.

6. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecato anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato alla richiedente.

7. E' consentita la copertura del piano viabile della rampa con idoneo materiale di pavimentazione.

8. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.

9. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
10. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dello scrivente Servizio) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
11. Ogni modifica e intervento all'opera assentita, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere idraulico dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
12. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nelcorso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
13. La Soc. Richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Agenzia concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'ARST e P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni della soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
14. E' espressamente vietato eseguire nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.
15. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nelle pertinenze idrauliche,

ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la soc. Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

16. L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

17. La Soc. Richiedente è consapevole che l'area in concessione è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

18. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI


1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.





SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.